



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2015

Oggetto: composizione onorari professionali – applicazione dell’art. 83 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.

Rispondiamo alla Vostra e-mail del 23 ottobre 2014 in merito alla “*scomposizione*” dell’onorario del Professionista, derivante dall’applicazione di quanto stabilito nel Decreto 143/2013 in: a) parte riferita alla prestazione intellettuale; b) parte riferita alla prestazione di “*manodopera*”; c) parte riferita al costo ed oneri della sicurezza. Quanto precede vale, ai fini dell’applicazione e del computo del ribasso di gara.

In via preliminare ed assorbente, evidenziamo che la sola voce che può essere soggetta a ribasso di gara è unicamente quella relativa alla prestazione intellettuale.

La spiegazione di tale conclusione si trova facilmente, argomentando a contrario.

Infatti, resta conclamata e pacifica la sottrazione al ribasso dei costi ed oneri della sicurezza.

A) A tal proposito, riguardo la non assoggettabilità a ribasso dei costi della sicurezza, l’art. 86, comma 3 –ter del D.lgs. 163/2006 stabilisce che “*Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta*”.

Sulla base degli indirizzi dettati in materia dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con la Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006, si evidenzia che i costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza “*contrattuali*”, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, e costi della sicurezza “*ex lege*” che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del D. Lgs. n. 81/2008 per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell’appalto. Detti costi della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari.

Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal D.P.R. 222/2003, come riportato nella citata Determinazione n. 4/2006, sono esclusi dal ribasso esclusivamente i costi della sicurezza “*contrattuali*”, riportati nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto.

Si tratta di costi, stimati dalla stazione appaltante, attinenti alla specificità del singolo cantiere, che il legislatore ha inteso sottrarre alla competizione del mercato e corrispondere per intero all’appaltatore, allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

B) Per ciò che concerne l’applicazione di notevoli riduzioni sui compensi per le prestazioni professionali, ciò è conseguente all’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime delle attività libero professionali e intellettuali, introdotta dall’art. 2, comma 1 del D.L. 223/2006 (c.d. “*decreto Bersani*”), così come modificato in sede di conversione dalla L. n. 248/2006.

Come statuito nella Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 di questa Autorità, le “*attività libero professionali e intellettuali*” cui si riferisce il decreto Bersani, sono tutte le attività professionali o servizi



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2015

*professionali, compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché le attività tecnico-amministrative connesse; tale interpretazione è confermata dal diritto comunitario, i cui principi sono richiamati nella disposizione in esame, ed in particolare dall'articolo 50, del Trattato che precisa che i servizi comprendono, tra l'altro, le attività di libera professione”.*

Ne consegue l'applicabilità dell'articolo 2 della L. n. 248/2006, anche al settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, come confermato dal terzo decreto correttivo al Codice (D.Lgs. n. 152/2008) che ha abrogato l'ultimo periodo del comma 2 ed il comma 4 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

Pertanto, se prima dell'entrata in vigore della L. n. 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese per l'espletamento dell'incarico, con l'abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l'intero importo della prestazione (onorario più le spese).

C) Per quanto infine, attiene, l'intangibilità dei costi del personale, si ricorda che l'art. 32, comma 7-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ha introdotto nell'articolo 82 del Codice dei contratti il comma 3-bis, il cui testo è il seguente: *“Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.*

Tale nuova disposizione normativa relativa al criterio del prezzo più basso valutato anche sulla base del costo del personale e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nata per migliorare le condizioni di lavoro nel mercato dei contratti pubblici, non prevedendo alcun transitorio, sta bloccando il sistema degli appalti.

ITACA (Istituto per la trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), dopo alcune considerazioni preliminari in merito al fatto che una norma analoga era stata già inserita nel 2011 all'articolo 81 del Codice per essere successivamente abrogata, nel paragrafo 4, in un recente documento (*“Determinazione del costo del personale da non assoggettare al ribasso d'asta”*, settembre/ottobre 2013), come già nel 2011, precisa che l'applicazione della norma è obbligatoria esclusivamente quando il criterio individuato per la scelta dell'offerta è quello del prezzo più basso.

Nel dettaglio, la norma impone di salvaguardare il valore della manodopera, quale costo non negoziabile e, pertanto, da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza.

Il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo “vivo” e “non negoziabile tutelato, in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto di spese



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2015*

generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell'ambito del gioco concorrenziale della gara.

Alle prime indicazioni operative, ITACA dedica il paragrafo 5 del documento e nello stesso tratta, separatamente i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, i servizi e le forniture da aggiudicarsi sempre mediante il criterio del prezzo più basso e i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia dei 100 euro, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso

Per quanto concerne i lavori, nel documento viene precisato che, nella fase progettuale, la determinazione in modo parametrico, più immediata, richiede a monte la definizione di costi standard per tipologie di opere. Nel campo dei Lavori Pubblici, in mancanza degli accordi di cui all'art. 118, comma 6-bis, del Codice, sembra potersi fare riferimento alle tabelle di cui al DM Ministero LLPP dicembre 1978, che suddivide in alcune categorie i lavori pubblici e per ogni categoria definisce le incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli. A titolo esemplificativo, dette tabelle prevedono un'incidenza della manodopera del 18% per le opere stradali e del 40% per le opere edili. Risulta chiaramente indispensabile, per poter correttamente operare, un aggiornamento da parte del Ministero di dette tabelle, magari rapportandole alle nuove categorie di riferimento OG e OS. A tale riguardo ITACA segnala le tabelle riportate nell' "*Avviso Comune*", sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del 28/10/2010, con il quale si definiscono gli indici minimi di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

Per quanto concerne i servizi di architettura e di ingegneria, ITACA precisa che è indubbio che il progettista debba stimare il costo del personale (al netto delle spese generali ed utile) da indicare quale quota parte da non assoggettare al mercato e, quindi, da sottrarre alla quota assoggettata a ribasso. Nell'ambito del costo del personale, il costo del collaboratore che svolge comunque attività di ingegneria e architettura, dovrebbe rientrare nel "costo dell'opera di ingegno" in quanto è l'ingegno del collaboratore ad essere utilizzato, mentre potrebbe rientrare nel "costo industriale" il costo del personale addetto alla produzione degli elaborati tecnici e amministrativi, alle attività commerciali e di funzionamento della struttura ed etc.